Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 97

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 28 aprile 1955** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1955

LEGGI E DECRETI

LEGGE 9 aprile 1955, n. **290.**

Convalidazione dei decreti del Presidente della Repubblica 27 marzo 1954, n. 178, 31 marzo 1954, n. 184 e 19 maggio 1954, n. 223, emanati ai sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1953-54.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Sono convalidati i decreti del Presidente della Repubblica 27 marzo 1954, n. 178, 31 marzo 1954, n. 184 e 19 maggio 1954, n. 223, concernenti rispettivamente la prelevazione di lire 575.000.000, lire 300.000.000 e lire 100.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1953-54.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 aprile 1955

EINAUDI

SCELBA — GAVA

Visto, *il Guardasigilli:* DE PIETRO

LEGGE 9 aprile 1955, n. **291.**

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1954, n. 912, emanato ai sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1953-54.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1954, n. 912, concernente la prelevazione di lire 43.159.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1953-54.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 aprile 1955

EINAUDI

SCELBA — GAVA

Visto, *il Guardasigilli:* DE PIETRO

LEGGE 9 aprile 1955, n. 292.

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1954, n. 472, emanato ai sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1953-54.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1954, n. 472, concernente la prelevazione di lire 358.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1953-54.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 aprile 1955

EINAUDI

SCELBA — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 9 aprile 1955, n. 293.

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1954, n. 883, emanato ai sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1954-55.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1954, n. 883, concernente la prelevazione di lire 351.450.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1954-55.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 aprile 1955

EINAUDI

SCELBA — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 11 aprile 1955, n. 294.

Modificazioni alla legislazione sull'esercizio delle assicurazioni private.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le misure minime del capitale sociale e del fondo di garanzia, prescritte dalle vigenti disposizioni per esercitare le assicurazioni o le riassicurazioni, sono elevate come appresso:

1) lire 500 milioni, di cui almeno metà versato, quando l'esercizio riguarda le assicurazioni sulla vita e la capitalizzazione;

2) lire 250 milioni, di cui almeno metà versato, quando l'esercizio riguarda le assicurazioni contro i danni e comprende le assicurazioni dei rischi dell'incendio, o dei trasporti marittimi e aeronautici, ovvero della responsabilità civile per i danni causati da autoveicoli;

3) lire 150 milioni, di cui almeno metà versato, quando siano escluse dall'esercizio le assicurazioni di cui ai precedenti numeri 1) e 2), ma vi siano comprese quelle contro uno o più dei seguenti rischi: infortuni, malattie, responsabilità civile, trasporti terrestri, grandine, furti e credito;

4) lire 80 milioni, di cui almeno metà versato, per l'esercizio limitato ad altri rami non specificati nei precedenti numeri 1), 2) e 3) e lire 40 milioni, di cui almeno metà versato, per l'esercizio in uno solo di tali rami di assicurazione.

Art. 2.

Le imprese in esercizio alla entrata in vigore del decreto legislativo 4 ottobre 1946, n. 404, non sono tenute ad adeguare il capitale o il fondo di garanzia in conformità alle disposizioni del precedente articolo.

Le altre imprese, che hanno iniziato l'esercizio entro l'anno 1951, debbono avere un capitale sottoscritto e versato non inferiore alla quarta parte delle misure indicate nel precedente art. 1 per i capitali versati. Se l'esercizio riguarda solo l'assicurazione o la riassicurazione, si applica un'ulteriore riduzione alla metà.

In caso di estensione dell'esercizio a rami di assicurazione che comportino aumento del capitale o del fondo di garanzia, le misure indicate all'art. 1 sono ridotte alla metà per le imprese di cui ai precedenti commi.

Le disposizioni dell'art. 1 non si applicano:

1) alle imprese di assicurazione dei rischi trasporti relativi ai corpi dei velieri e motopescherecci, che erano in esercizio alla data di cui al primo comma e che operano nel circondario marittimo dove hanno sede, anche se assicurino velieri e motopescherecci iscritti in altri circondari;

2) alle imprese di assicurazione che operano in uno dei rami non specificatamente indicati nel precedente art. 1, numeri 1) e 2), che erano in esercizio alla data di cui al primo comma, e che esplicano la loro attività nell'àmbito della Provincia dove hanno sede.

Per le imprese che operano ai termini dei numeri 1) e 2) del precedente comma, nel limite massimo di 20 milioni di premi, si applicano le misure minime del capitale sociale e del fondo di garanzia indicati nell'art. 1, n. 4).

Art. 3.

La cauzione minima e il fondo iniziale della riserva matematica previsti dall'art. 23 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, e successive disposizioni modificative, sono elevati rispettivamente a lire 50 milioni e a lire 100 milioni.

La cauzione minima globale dovuta per l'esercizio delle assicurazioni contro i danni è:

1) di lire 60 milioni quando l'esercizio comprenda l'assicurazione dei rischi dell'incendio o dei trasporti marittimi o aeronautici o della responsabilità civile per i danni causati da autoveicoli;

2) di lire 30 milioni, negli altri casi di cui al precedente art. 1, n. 3);

3) di lire 5 milioni nei casi previsti dal precedente art. 1, n. 4).

La cauzione minima fissa di cui al precedente comma è destinata per metà quale fondo iniziale computabile nella cauzione ragguagliata a quota parte dei premi lordi dell'esercizio precedente di cui all'art. 33, primo e secondo comma, del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, e successive modificazioni.

Art. 4.

Le cauzioni e i fondi iniziali di cui al precedente art. 3 sono ridotti:

1) alla metà per le imprese in esercizio all'entrata in vigore del decreto legislativo 4 ottobre 1946, n. 404;

2) alla quinta parte, per le imprese di assicurazione contro i danni in esercizio all'entrata in vigore della presente legge, indicate al quarto comma, numeri 1) e 2) del precedente art. 2.

Per le mutue e le cooperative di assicurazione contro i danni, si applica una ulteriore riduzione alla metà.

La esenzione dall'obbligo di costituzione della cauzione, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 27 ottobre 1927, n. 2100, si applica alle associazioni mutue e alle società cooperative di assicurazione che operano in un solo Comune e in rami non specificatamente indicati nell'art. 1 della presente legge, nei limiti dei premi o contributi stabiliti dall'art. 5, ultimo comma, del decreto legislativo 4 ottobre 1946, n. 404.

Art. 5.

Al regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, è aggiunto il seguente articolo:

Art. 34-*bis*. — « Alle imprese di assicurazioni nazionali ed estere che debbono destinare i loro beni alla integrazione della deficienza accertata nella copertura delle riserve matematiche e delle cauzioni, il Ministero dell'industria e del commercio potrà, su domanda, prorogare per non più di trenta giorni il termine ordinario. Trascorso il termine ordinario o quello prorogato senza che le imprese abbiano provveduto a destinare loro beni alla integrazione delle riserve matematiche e delle cauzioni, secondo le norme che regolano la copertura delle riserve e cauzioni, le imprese inadempienti sono tenute a versare all'Erario dello Stato una somma pari al 2 per cento della deficienza.

« Trascorso il termine di cui agli articoli 36 e 37 senza che sia stato presentato lo stato patrimoniale, con la situazione patrimoniale per le rappresentanze delle compagnie estere, i conti profitti e perdite, le tabelle tecniche ed i prospetti statistici allegati al bilancio, le imprese inadempienti sono tenute a versare all'Erario dello Stato la somma di lire ventimila.

« L'inadempienza è accertata con decreto del Ministro per l'industria e il commercio.

« E' fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni contemplate dal presente decreto ».

Art. 6.

All'art. 54 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, sono sostituiti i seguenti:

Art. 54. — « L'Istituto nazionale delle assicurazioni, le imprese di capitalizzazione nazionali ed estere ed ogni ente che, come le imprese predette, si proponga, senza condizione relativa alla durata della vita umana, di pagare somme o di consegnare titoli o altri beni, al decorso di un termine poliennale, in corrispettivo di versamenti, contributi o conferimenti unici o periodici, effettuati in denaro o mediante trasferimento di altre attività, sono soggetti alle norme del presente decreto concernenti le assicurazioni sulla vita che riguardano l'autorizzazione all'esercizio, il capitale, la cauzione, la riserva matematica, le tariffe, le condizioni di polizza e il vincolo delle attività destinate a coperture delle riserve tecniche. Sono anche soggette alle altre norme del presente decreto, in quanto applicabili o compatibili, concernenti le imprese che esercitano l'assicurazione predetta e sono sempre a queste equiparate qualora i conferimenti o contributi e le prestazioni siano esclusivamente in denaro ».

Art. 54-*bis*. — « I contratti di capitalizzazione predetti non possono avere durata inferiore ai cinque anni nè superiore ai venticinque e, qualora siano previsti a carico del contraente più versamenti periodici, i versamenti stessi debbono essere stabiliti in misura uguale o decrescente.

« Il contraente ha facoltà di ottenere il riscatto del contratto dall'inizio del secondo anno della stipulazione, purchè abbia corrisposto una intera annualità di premio ».

Art. 54-*ter*. — « Quando i contratti di capitalizzazione prevedono il periodico sorteggio di contratti per i quali viene anticipato il pagamento del capitale convenuto, nei successivi sorteggi deve essere estratto un numero uguale o crescente di contratti non superiore, nell'anno, a cinque per ogni mille contratti emessi.

« I sorteggi debbono essere effettuati ad intervalli di tempo non inferiori al semestre ».

Art. 54-*quater*. — « Le imprese, gli enti, ed i contratti di capitalizzazione, sempre che i conferimenti e le prestazioni siano in denaro, continuano ad essere soggetti allo stesso trattamento tributario cui sono soggette le imprese e i contratti di assicurazioni sulla vita ».

Art. 7.

L'ultimo comma dell'art. 20 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, è sostituito dal seguente:

« Il Ministero dell'industria e del commercio stabilirà, quando ne sia il caso, quelle speciali condizioni per l'ammissione e la prosecuzione dell'esercizio di im-

prese estere che l'applicazione del principio di parità di trattamento o di reciprocità rendesse necessarie. Tali misure non si applicheranno quando in favore delle compagnie italiane operanti nel Paese estero venisse, da quelle autorità, mantenuto l'esercizio delle assicurazioni in parità di trattamento con le imprese nazionali ».

Art. 8.

Al regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, e successive disposizioni, sono apportate le seguenti modifiche:

1) il primo comma dell'art. 14 è sostituito dal seguente:

« L'Istituto nazionale delle assicurazioni è tenuto a compilare annualmente il proprio bilancio nella forma che sarà stabilita con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio. L'Istituto è tenuto ad applicare, per la valutazione delle attività destinate a copertura delle riserve matematiche, i criteri stabiliti in virtù dell'art. 28, quarto comma, del presente decreto-legge per le imprese private di assicurazione sulla vita, nonchè le altre norme che disciplinano le valutazioni stabilite per le società ed enti soggetti a bilancio »;

2) i commi 6, 7 e 8 dell'art. 24, modificato dall'art. 1, n. 3, della legge 3 giugno 1940, n. 761, sono sostituiti dai seguenti:

« La cessione sarà fatta verso una corrispondente aliquota del premio risultante dalla polizza di assicurazione, depurato della quota parte di spese di acquisizione, in misura non superiore all'80 per cento del premio del primo anno, col limite massimo del 4 per cento del capitale assicurato. Negli anni successivi al primo, l'aliquota del premio da corrispondere dalle imprese private all'Istituto nazionale delle assicurazioni sarà decurtata delle spese di incasso, in misura pari all'8 per cento del premio annuo.

« Le imprese private sono autorizzate altresì a trattenere la metà della quota parte proporzionale degli aumenti tariffari che fossero applicati ai sensi dell'art. 21 del presente decreto »;

3) all'art. 44, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

« Il divieto di assunzione di nuovi affari, di cui al precedente comma, deve essere sempre disposto quando l'impresa sia in stato di irregolare funzionamento perchè non ha disponibilità patrimoniali, risultanti dal bilancio della gestione italiana, atte a coprire le cauzioni, le riserve matematiche, le riserve premi e sinistri dei rami danni »;

4) l'art. 53 è sostituito dal seguente:

« Quando una impresa di assicurazione si trova in istato di insolvenza, si applica l'art. 195 delle disposizioni sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ».

Art. 9.

Al regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1598, sono apportate le seguenti modifiche:

1) all'art. 2 alle parole: « autorizzati con decreto del Ministro delle corporazioni. Ad essi sono applicabili le disposizioni » sono sostituite le parole: « autorizzati con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio. Ad essi, anche se istituiti con leggi speciali, sono applicabili le disposizioni »;

2) all'art. 3 è aggiunto il seguente comma:

« L'esonero di cui al precedente comma è dichiarato con decreto del Ministro per l'industria e il commercio ».

Gli importi massimi dei capitali e delle rendite, che gli enti di cui all'art. 11, primo comma, del predetto regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1598, possono assicurare senza essere soggetti alle disposizioni sull'esercizio delle assicurazioni, sono elevati rispettivamente a lire cinquantamila e a lire diecimila ».

Art. 10.

Nell'art. 8 del regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290, convertito nella legge 12 febbraio 1935, n. 303, sono soppresse le parole: « ovvero esercitino da un decennio l'assicurazione sulla vita ».

Art. 11.

Al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1946, n. 349, modificato col decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 583, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 1 alle parole: « presieduta dal Sottosegretario di Stato per il commercio » sono sostituite le parole: « presieduta dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio »;

b) all'art. 2, al primo comma, sono soppresse le parole: « oltre al Sottosegretario, presidente » ed il n. 1) è sostituito dal seguente: « 1) il capo dell'Ispettorato delle assicurazioni private presso il Ministero dell'industria e del commercio e tre funzionari dello stesso Ispettorato ».

Al secondo comma è soppresso il n. 1) ed il terzo e quarto comma sono sostituiti dai seguenti:

« Sono assegnati alla seconda sezione, in aggiunta ai membri indicati dal primo comma del presente articolo:

1) il direttore generale del commercio interno e dei consumi industriali;

2) un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;

3) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

4) un rappresentante del Ministero dei trasporti, Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

5) un rappresentante del Ministero della marina mercantile;

6) un rappresentante delle imprese esercenti le assicurazioni trasporti;

7) due rappresentanti delle imprese esercenti le altre assicurazioni contro i danni;

8) un rappresentante delle società di mutua assicurazione;

9) un rappresentante degli industriali;

10) un rappresentante degli armatori;

11) un rappresentante degli agricoltori;

12) un rappresentante dei commercianti;

13) un rappresentante di ciascuna delle categorie dei dirigenti e degli agenti degli istituti e delle imprese di assicurazione;

14) un rappresentante degli agenti dell'Istituto nazionale assicurazioni.

« I membri della Commissione consultiva sono nominati per la durata di un triennio con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, che nomina altresì un supplente per ciascuno di essi e un vice presidente per ciascuna delle due sezioni, scelto fra i rispettivi componenti »;

c) all'art. 3, al primo comma, sopprimere le parole: « o ne sia richiesto dal Ministro »;

d) il secondo ed il terzo comma dell'art. 4 sono sostituiti dai seguenti:

« La richiesta di parere della Commissione è obbligatoria:

1) sulle concessioni di autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni;

2) sui provvedimenti di liquidazione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e sulle revoche che non siano disposte in conseguenza di trasferimento del portafoglio o comunque di volontaria cessazione dell'esercizio;

3) sui provvedimenti in materia di acquisizione di contratti di assicurazione sulla vita e di cui all'art. 13 della legge 3 giugno 1940, n. 761 e dell'art. 6 della legge 27 gennaio 1941, n. 286;

4) sugli investimenti delle riserve e delle cauzioni per i quali sia richiesta l'autorizzazione ministeriale;

5) sugli svincoli totali delle attività destinate a copertura delle riserve matematiche e delle cauzioni;

6) sugli schemi di regolamento concernenti le assicurazioni private.

« Il Ministero può chiedere il parere della Commissione stessa sui disegni di legge concernenti le assicurazioni private e su ogni altra questione concernente l'esercizio delle assicurazioni stesse che ritenga opportuno sottoporre all'esame della Commissione ».

Art. 12.

All'art. 4, primo comma, della legge 23 febbraio 1952, n. 102, il primo capoverso è sostituito dal seguente:

« Il Sottosegretario di Stato al Ministero dell'industria e del commercio, preposto ai servizi delle assicurazioni, presidente ».

Art. 13.

La misura del capitale o fondo di garanzia per le società fiduciarie di cui all'art. 6 del regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1598, è elevata a lire 50 milioni.

Art. 14.

All'art. 42 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, modificato dall'art. 40 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, è aggiunto il seguente comma:

« Le imprese sono tenute altresì a versare un contributo, in misura del 4 per cento di quello di cui al precedente comma, alle spese di redazione e pubblicazione dell'« Annuario delle assicurazioni » edito annualmente dal Ministero dell'industria e del commercio, Ispettorato assicurazioni private, e alle spese relative ai rapporti e comunicazioni ufficiali, alla organizzazione e partecipazione ai convegni, congressi e conferenze nazionali ed internazionali che interessano le assicurazioni ».

Art. 15.

I contributi e gli oneri di qualsiasi natura e specie a carico delle imprese di assicurazione che sono commisurati ai premi, escluse le tasse e imposte, debbono essere applicati sui premi depurati di un'aliquota per gli oneri di gestione, che sarà determinata con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio.

Art. 16.

L'ispezione di cui all'art. 43 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, e successive disposizioni legislative e regolamentari, è esercitata anche presso le sedi, le rappresentanze, le agenzie e gli uffici degli enti e persone di cui alle lettere *b*) e *d*) dell'art. 61 del predetto regio decreto-legge.

Art. 17.

I decreti di autorizzazione ad estendere l'esercizio a nuovi rami di assicurazione, per i quali non sia richiesto un aumento del capitale e del fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1, sono soggetti alla tassa di concessione governativa di lire sessantamila, quarantamila, ventimila e diecimila, rispettivamente per i casi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell'art. 1 della presente legge.

Art. 18.

Il limite individuale stabilito per le quote sociali dal secondo comma dell'art. 55 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, è elevato a lire due milioni.

Art. 19.

L'importo minimo dell'ammenda, previsto dall'art. 61 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, è elevato a lire diecimila per ogni contratto.

La misura minima e la massima delle multe previste dall'art. 62 dello stesso decreto sono elevate rispettivamente a lire tremila e a lire trentamila.

Il massimo della pena pecuniaria prevista dall'art. 7 della legge 3 giugno 1940, n. 761, è elevato a lire trecentomila.

Art. 20.

Gli atti relativi agli aumenti di capitale richiesti ed effettuati nel termine di un anno, sino alle misure indicate all'art. 1 della presente legge, sono soggetti alla imposta fissa di registro.

L'iscrizione nel registro delle imprese degli atti di cui al primo comma è soggetta alla tassa di concessione governativa di lire diecimila.

Art. 21.

Il Governo è autorizzato a riunire in testo unico, entro il termine di due anni, le disposizioni della presente legge con quelle dei regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254; 2 giugno 1927, n. 1046, convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1470, e successive norme modificative e sostitutive; 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito nella legge 20 maggio 1928, n. 1133; 13 luglio 1933, n. 1059, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 521, 26 ottobre 1933, n. 1598, convertito

nella legge 29 gennaio 1934, n. 304; 12 luglio 1934, n. 1290, convertito nella legge 12 febbraio 1935, n. 303; delle leggi 3 giugno 1940, n. 761, 27 gennaio 1941, n. 286; dei decreti legislativi 15 settembre 1946, n. 349, e successive modificazioni; 15 febbraio 1948, n. 159; della legge 10 agosto 1950, n. 792, e della legge 23 febbraio 1952, n. 102, e delle altre disposizioni integrative e modificative.

Il Governo è altresì autorizzato ad introdurre nel testo unico le modifiche necessarie per il coordinamento delle disposizioni di cui al precedente comma.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 aprile 1955

EINAUDI

SCELBA — VILLABRUNA — GAVA — TREMELLONI — TAMBRONI — DE PIETRO

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° marzo 1955.

Classificazione tra le provinciali della strada da Fondi a Sperlonga, in provincia di Latina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 21 gennaio 1951, n. 15/B, con la quale la Deputazione provinciale di Latina ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada da Fondi a Sperlonga;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso nell'adunanza del 9 novembre 1954, n. 1901;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada da Fondi a Sperlonga, in provincia di Latina, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1955

EINAUDI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1955
Registro n. 9 Lavori pubblici, foglio n. 366

(1962)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1955.

Costituzione del Consiglio superiore di statistica per il biennio 1° gennaio 1955-31 dicembre 1956.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 5 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, sull'ordinamento dell'Istituto centrale di statistica;

Visto il proprio decreto 28 dicembre 1952, con il quale è stato costituito il Consiglio superiore di statistica per il biennio 1° gennaio 1953-31 dicembre 1954;

Ritenuto che il predetto Consiglio è venuto a scadere col 31 dicembre 1954, e che pertanto occorre provvedere alla costituzione di esso per il biennio 1° gennaio 1955-31 dicembre 1956;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il Consiglio superiore di statistica per il biennio 1° gennaio 1955-31 dicembre 1956 è costituito come appresso:

1) Amoroso prof. Luigi, ordinario di economia politica all'Università di Roma;

2) Boldrini prof. Marcello, ordinario di statistica all'Università cattolica del Sacro Cuore in Milano;

3) Livi prof. Livio, ordinario di statistica alla Università di Roma;

4) Lenti prof. Libero, ordinario di statistica alla Università di Pavia;

5) Pietra prof. Gaetano, già ordinario di statistica all'Università di Padova;

6) Parenti prof. Giuseppe, ordinario di statistica all'Università di Firenze;

7) Di Fenizio prof. Ferdinando, ordinario di economia politica all'Università di Pavia;

8) Canaletti Gaudenti prof. Alberto, docente di statistica ed economia presso il Pontificio Ateneo Lateranense;

9) Balducci prof. Gaetano, presidente di sezione della Corte dei conti;

10) Ravalli dott. Giovanni, vice prefetto, rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

11) Spallazzi dott. Ettore, direttore generale delle Dogane e delle imposte indirette del Ministero delle finanze;

12) Luzzatto Fegiz prof. Pier Paolo, rappresentante della Confederazione italiana sindacati lavoratori;

13) Tagliacarne prof. Guglielmo, segretario generale dell'Unione italiana delle Camere di commercio, industria e agricoltura;

14) D'Addario prof. Raffaele, dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1955

EINAUDI

SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1955
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 157. — TEMPESTA

(2124)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 dicembre 1954.

Conferma del commissario e del Comitato di vigilanza dell'Istituto nazionale « LUCE ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL TESORO E PER LE FINANZE

Visto il decreto legislativo 10 maggio 1947, n. 305, concernente la messa in liquidazione dell'Istituto « LUCE »;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 463, concernente il funzionamento dei servizi di detto Istituto;

Visto il proprio decreto 20 maggio 1948, con il quale venne disposta la nomina di un commissario per il predetto Istituto;

Visto il proprio decreto 6 ottobre 1954, in corso di controfirma, con il quale il commissario e i componenti il Comitato di vigilanza dell'Istituto « LUCE » sono confermati nei rispettivi incarichi fino al 31 dicembre 1954;

Ritenuta la necessità di assicurare ulteriormente la custodia dei beni e il funzionamento dei servizi di carattere indispensabile dell'Ente;

Decreta:

Art. 1.

Nella carica di commissario per la custodia dei beni e per il funzionamento dei servizi di carattere indispensabile dell'Istituto nazionale « LUCE », il rag. Tommaso Fattorosi, ragioniere generale dello Stato onorario, è confermato fino al 31 dicembre 1955.

Art. 2.

Fino alla predetta data sono parimenti confermati nella carica i componenti il Comitato di vigilanza, nominati ai sensi dell'art. 2, secondo comma, del decreto legislativo 10 maggio 1947, n. 305:

Presidente:

de Pirro avv. Nicola.

Membri:

Monaco avv. Eitel;
Carosi dott. Mario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 dicembre 1954

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SCELBA

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *aprile* 1955
Registro n. 3, *foglio n.* 372

(2123)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 aprile 1955.

Costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma » per il quadriennio 7 dicembre 1954-26 dicembre 1958.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto 27 dicembre 1950, relativo alla ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma »;

Visto il proprio decreto 20 febbraio 1951, relativo alla sostituzione di un componente del predetto Consiglio di amministrazione;

Ritenuto che il medesimo Consiglio di amministrazione è venuto a scadere, per compiuto quadriennio, il 26 dicembre 1954, e che pertanto occorre provvedere alla nuova costituzione di esso per il quadriennio 27 dicembre 1954-26 dicembre 1958;

Viste le designazioni a tal fine formulate dai Ministeri della pubblica istruzione, dell'industria e commercio, del lavoro e previdenza sociale e dal comune di Roma;

Visto il regio decreto 1° luglio 1937, n. 2023, col quale venne istituito l'Ente ed approvato il relativo statuto;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 206;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma », per il quadriennio 27 dicembre 1954-26 dicembre 1958, è composto come appresso:

Baldini dott. Antonio, presidente;
Bellonzi prof. Fortunato, segretario generale;
Lavagnino prof. Emilio, Pirandello pittore Fausto, Aureli avv. Massimo, Dalla Torre dott. Paolo, Bacchetti dott. Gino, Menegatti dott. Demetrio, Craveri dott. Mario.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 aprile 1955

SCELBA

(2125)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1955.

Concessioni di temporanea importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvate con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 26 gennaio 1955;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art. 1.

E' consentita, per la durata di sei mesi, la importazione temporanea delle seguenti merci per gli scopi controsegnati:

Qualità della merce	Scopo per il quale la importazione temporanea è consentita	Quantità minima ammessa alla importazione temporanea	Termine massimo per la riesportazione
Burro di cacao, ottenuto dalla spremitura di cacao in grani temporaneamente importato ai sensi della legge 25 maggio 1954, n. 291.	Per la fabbricazione di cioccolato	kg. 100	6 mesi
Grano tenero e/o duro	Per la produzione di sfarinati a resa integrale	kg. 500	4 mesi
Grano duro	Per la produzione di semolino a granulazione finissima e/o di farina di grano duro	kg. 500	4 mesi

Art. 2.

La validità della concessione d'importazione temporanea della caseina presamica destinata alla fabbricazione di galalite, prevista dal decreto Ministeriale 30 settembre 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 25 novembre 1954) per il periodo dal 28 settembre 1954 al 27 marzo 1955, è prorogata dal 28 marzo 1955 al 27 settembre 1955.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 27 settembre 1955, la caseina presamica importata temporaneamente potrà essere destinata anche per la fabbricazione di bottoni.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 febbraio 1955

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Ministro per il commercio con l'estero
MARTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1955
Registro n. 7 Finanze, foglio n. 65. — BENNATI

(2128)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1955.

Suddivisione del comune di Tramonti di Sopra (Udine) in due sezioni, agli effetti del nuovo catasto terreni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

Visto l'art. 1 del regio decreto-legge 24 gennaio 1935, n. 88;

Ritenuta la opportunità di suddividere, agli effetti del nuovo catasto terreni, il territorio del comune di Tramonti di Sopra (Udine) in due sezioni, ciascuna con mappa a se stante e con tariffa propria;

Decreta:

Il territorio del comune di Tramonti di Sopra, appartenente alla provincia di Udine, è suddiviso — agli effetti del nuovo catasto terreni — nelle seguenti sezioni, ciascuna con mappa a se stante e con tariffa propria:

sezione *A* (Tramonti di Sopra), formata dal territorio del capoluogo;

sezione *B* (Redona), formata dal territorio della frazione Redona.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1955

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1955
Registro n. 7 Finanze, foglio n. 352

(2127)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1955.

Autorizzazione alla Società italiana di assicurazione per i danni d'incendio e per rischi diversi (Italiana incendio e rischi diversi), con sede in Milano, ad estendere l'esercizio assicurativo al ramo guasti alle macchine e montaggio delle macchine.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Visti i decreti Ministeriali 28 novembre 1929, 1° aprile 1938, 13 settembre 1938 e 17 aprile 1946, con i quali la Società italiana di assicurazione per i danni d'incendio e per rischi diversi (Italiana incendio e rischi diversi), con sede in Milano, è stata autorizzata ad esercitare le assicurazioni nei rami responsabilità civile, furti, infortuni, cristalli, incendio e grandine;

Vista la domanda con la quale la predetta Società chiede di essere autorizzata ad estendere l'esercizio al ramo guasti alle macchine e montaggio delle macchine;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La Società italiana di assicurazione per i danni d'incendio e per rischi diversi (Italiana incendio e rischi diversi), con sede in Milano, è autorizzata ad esercitare l'assicurazione nel ramo guasti alle macchine e montaggio delle macchine.

Roma, addì 28 febbraio 1955

Il Ministro: VILLABRUNA

(1980)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1955.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Macerata.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni, la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 11 settembre 1952 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Macerata e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita nella provincia di Macerata, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

De Berardinis dott. Aristide: direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Lampa avv. Francesco: funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Budini ing. Giuseppe: rappresentante del Genio civile;

Mininni dott. Luigi: rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Minelli prof. Roberto: rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Salomoni Giuseppe, Clementoni Romualdo, Bartocci Feltre, Raveggi Augusto, Venturi Domenico, Sordini Sesto e Gaggegi Giuseppe: rappresentanti dei lavoratori;

Cornelio Umberto, Ederli geom. Edilio, Monachesi dott. Secondo e Costa Alessandro: rappresentanti dei datori di lavoro;

Mancini Carlo: rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 aprile 1955

Il Ministro: VIGORELLI

(2093)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1955.

Sostituzione del presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Pescara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 28 maggio 1953, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Pescara;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio regionale del lavoro di Pescara n. 861 in data 11 gennaio 1955, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del dott. Pistone Aristide, direttore dell'Ufficio regionale del lavoro di Pescara e come tale presidente della Commissione provinciale per il collocamento con il dott. Ulivelli Lionello, attuale direttore del medesimo Ufficio regionale del lavoro;

Ritenuta pertanto la opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Pistone Aristide è sostituito con il dott. Ulivelli Lionello, attuale direttore dell'Ufficio regionale del lavoro, nella presidenza della Commissione provinciale per il collocamento di Pescara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 aprile 1955

Il Ministro: VIGORELLI

(2016)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1955.

Approvazione di clausole di carenza relative a contratti di assicurazione senza visita medica, presentate dalla Compagnia di assicurazione « La Previdente Vita », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia di assicurazione « La Previdente Vita », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione delle clausole di carenza relative ai contratti di assicurazione senza visita medica stipulati in base alle tariffe normali, ai sensi del decreto Ministeriale 3 agosto 1954;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, le clausole di carenza relative ai contratti di assicurazione senza visita medica stipulati in base alle tariffe normali, ai sensi del decreto Ministeriale 3 agosto 1954, n. 2323, presentate dalla Compagnia di assicurazione « La Previdente Vita », con sede in Milano.

Roma, addì 18 aprile 1955

p. *Il Ministro*: QUARELLO

(2111)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Isernia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953

Con decreto interministeriale in data 24 gennaio 1955, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1955, registro n. 7 Interno, foglio n. 382, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Isernia (Campobasso) di un mutuo di L. 6.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(2137)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Borgo San Lorenzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953.

Con decreto interministeriale in data 12 gennaio 1955, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1955, registro n. 7 Interno, foglio n. 380, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Borgo San Lorenzo (Firenze) di un mutuo di L. 7.300.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(2138)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pieve di Teco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953.

Con decreto interministeriale in data 17 dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1955, registro n. 7 Interno, foglio n. 400, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Pieve di Teco (Imperia) di un mutuo di L. 1.470.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(2147)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sant'Ilario dello Ionio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954.

Con decreto interministeriale in data 21 dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1955, registro n. 8 Interno, foglio n. 7, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Sant'Ilario dello Ionio (Reggio Calabria) di un mutuo di L. 1.045.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(2135)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Bagnara Calabra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954.

Con decreto interministeriale in data 5 gennaio 1955, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1955, registro n. 8 Interno, foglio n. 6, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Bagnara Calabra (Reggio Calabria) di un mutuo di L. 7.760.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(2144)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Savogna d'Isonzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954.

Con decreto interministeriale in data 22 dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1955, registro n. 7 Interno, foglio n. 383, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Savogna d'Isonzo (Gorizia) di un mutuo di L. 1.590.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(2148)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Capurso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 12 gennaio 1955, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1955, registro n. 7 Interno, foglio n. 390, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Capurso (Bari) di un mutuo di L. 790.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(2119)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Vasto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 12 gennaio 1955, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1955, registro n. 7 Interno, foglio n. 393, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Vasto (Chieti) di un mutuo di L. 38.790.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(2136)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Galatone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 17 gennaio 1955, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1955, registro n. 8 Interno, foglio n. 2, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Galatone (Lecce) di un mutuo di L. 5.880.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(2139)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Frontino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 17 gennaio 1955, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1955, registro n. 8 Interno, foglio n. 5, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Frontino (Pesaro) di un mutuo di L. 1.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(2140)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Soverato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 3 gennaio 1955, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1955, registro n. 7 Interno, foglio n. 397, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Soverato (Catanzaro) di un mutuo di L. 1.580.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(2141)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Con decreti del Presidente della Repubblica in data 4 febbraio 1955, sono state determinate le indennità dovute per i terreni espropriati nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà agli Enti e Sezioni di riforma fondiaria in forza dei decreti Presidenziali per ciascuna indicati.

Le predette indennità verranno corrisposte in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con gli arrotondamenti di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata Ha	Decreto Presidenziale di espropriazione		Gazzetta Ufficiale	
				N.	Data	N.	Data
	Ente Delta Padano						
1	BONACOSSI Taino fu Giovanni	Mesola	99.21.59	2928	29-11-52	8 s. o. 7	12- 1-53
2	BUSETTO Giuseppina fu Giovanni, maritata SIMON detta BUBBA	Cavarzere	138.52.26	2930	29-11-52	8 s. o. 7	12- 1-53
3	EMO CAPODILISTA MALDURA Gabriele di Angelo	Cavarzere	61.21.47	3320	27-12-52	13 s. o. 6	17- 1-53
4	FABRI Sante-Guido fu Cosimo	Ravenna	191.20.15	2939	29-11-52	8 s. o. 7	12- 1-53
5	RASI Virginia fu Girolamo, maritata NIGRISOLI	Ravenna (Sez. Ravenna)	20.24.60	3184	18-12-52	13 s. o. 2	17- 1-53
6	RICCI Francesco di Luigi	Migliarino	14.61.74	1560	3-10-52	272 s. o.	24-11-52
7	ROSSI Aldo di Benedetto	Codigoro	67.01.00	2958	29-11-52	8 s. o. 7	12- 1-53
8	SACERDOTI Cesare-Gino e Adele (fratello e sorella) di Giulio	Codigoro	6.12.36	1562	3-10-52	272 s. o.	24-11-52
9	SOCIETA' ANONIMA AGRICOLA FERRARESE, con sede in Ferrara	Codigoro	14.55.31	1567	3-10-52	272 s. o.	24-11-52
10	SOCIETA' ANONIMA IMMOBILIARE MIGLIORAMENTI AGRICOLI (S.A.I.M.A.). con sede in Ferrara	Iolanda di Savoia	54.26.30	2979	29-11-52	8 s. o. 8	12- 1-53
11	SOCIETA' ANONIMA « LA PAOLINA », con sede in Ferrara	Massafiscaglia	5.98.80	2963	29-11-52	8 s. o. 7	12- 1-53
12	SOCIETA' ANONIMA RURALE « FRONTE », con sede in Ferrara	Codigoro	60.14.18	1839	26-10-52	283 s. o.	6-12-52
13	SOCIETA' ANONIMA RURALE « FRONTE », con sede in Ferrara	Mesola	0.44.15	1840	26-10-52	283 s. o.	6-12-52
14	TREVES dei BONFILI Anita fu Mario in TRIESTE	Cavarzere	33.24.41	2986	29-11-52	8 s. o. 8	12- 1-53
15	VIANELLI Gino-Carlo ed Ugo, fratelli, di Galeazzo Andrea	Rosolina	15.26.58	2987	29-11-52	8 s. o. 8	12- 1-53
	Ente Maremma e Fucino						
16	ALDI Pietro fu Nello	Manciano	10.10.21	2874	29-11-52	8 s. o. 5	12- 1-53
17	BRUCHI Maria Annunziata fu Egidio, maritata LOTTERINGHI DELLA STUFA (p. c. n. 203)	Grosseto	16.03.50	1867	26-10-52	285 s. o.	9-12-52
18	CALDERINI Alessandro fu Luigi	Roma	84.24.90	1870	26-10-52	285 s. o.	9-12-52
19	CASSIS Giovanni fu Giovanni	Roma	55.01.30	14	24- 1-53	21 s. o.	27- 1-53
20	CODDE' Ferdinando fu Enrico	Grosseto	6.34.84	823	27- 5-52	163 s. o.	16- 7-52
21	GERVASI Annita fu Gervasio, maritata GERVASI	Sorano	4.11.47	3516	18-12-52	14 s. o. 4	19- 1-53
22	GERVASI Annita fu Gervasio, maritata GERVASI	Sorano	8.23.41	1917	26-10-52	287 s. o.	11-12-52
23	MAGRINI Franco di Nello (eredi)	Orbetello	37.46.94	1932	26-10-52	287 s. o.	11-12-52
24	RICCI Tito Vezio fu Ulderigo	Manciano	25.73.88	3836	27-12-52	16 s. o. 3	21- 1-53
25	RICCI Tito Vezio fu Ulderigo	Manciano	41.88.24	2810	29-11-52	8 s. o. 2	12- 1-53

Roma, addì 8 aprile 1955

(2022)

Decreto Presidenziale liquidazione indennità				Ammontare indennità	Ammontare indennità arrotondato (Art. 1 legge 11 febbraio 1952, n. 70) (capitale nominale)	Istituto presso cui vengono depositati i titoli del Prestito per la riforma fondiaria		TESORERIA
	Registrazione alla Corte dei conti							
a	Data	Reg. Agric.						
		N.	Foglio	Lire	Lire			
2-55	24- 3-55	5	371	6.729.989,25	6.725.000	Banca Naz. Agricoltura - Sede di Bologna		Bologna
2-55	24- 3-55	5	372	36.665.409,25	36.665.000	Id.	Id.	Id.
2-55	24- 3-55	5	373	15.869.910 —	15.865.000	Id.	Id.	Id.
2-55	24- 3-55	5	374	36.350.550,85	36.350.000	Id.	Id.	Id.
2-55	24- 3-55	5	375	4.410.215,50	4.410.000	Id.	Id.	Id.
2-55	24- 3-55	5	376	2.711.740,20	2.710.000	Id.	Id.	Id.
2-55	24- 3-55	5	377	4.334.353,40	4.330.000	Id.	Id.	Id.
2-55	24- 3-55	5	378	696.556,25	695.000	Id.	Id.	Id.
2-55	24- 3-55	5	379	1.655.416,75	1.655.000	Id.	Id.	Id.
2-55	24- 3-55	5	380	3.789.026,70	3.785.000	Id.	Id.	Id.
2-55	24- 3-55	5	381	1.041.914,90	1.040.000	Id.	Id.	Id.
2-55	24- 3-55	5	382	4.085.009,10	4.085.000	Id.	Id.	Id.
2-55	24- 3-55	5	383	19.743,30	15.000	Id.	Id.	Id.
2-55	24- 3-55	5	384	8.686.339,20	8.685.000	Id.	Id.	Id.
2-55	24- 3-55	5	385	795.433,95	795.000	Id.	Id.	Id.
2-55	24- 3-55	5	361	351.192 —	350.000	Banca Naz. del Lavoro - Sede di Roma		Roma
2-55	24- 3-55	5	362	1.094.044 —	1.090.000	Id.	Id.	Id.
2-55	24- 3-55	5	363	8.471.060 —	8.470.000	Id.	Id.	Id.
2-55	24- 3-55	5	364	3.894.077 —	3.890.000	Id.	Id.	Id.
2-55	24- 3-55	5	365	796.095 —	795.000	Id.	Id.	Id.
2-55	24- 3-55	5	366	113.547 —	110.000	Id.	Id.	Id.
2-55	24- 3-55	5	367	227.094 —	225.000	Id.	Id.	Id.
2-55	24- 3-55	5	368	3.096.786 —	3.095.000	Id.	Id.	Id.
2-55	24- 3-55	5	369	895.357 —	895.000	Id.	Id.	Id.
2-55	24- 3-55	5	370	1.531.369 —	1.530.000	Id.	Id.	Id.

Visto, p. *Il Ministro*: COBIANCHI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Seconda fase del riordinamento del comprensorio del Consorzio di miglioramento fondiario « Associazione irrigazione Est-Sesia », con sede in Novara.

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 1955, registro n. 6, foglio n. 20, i seguenti Consorzi irrigui o Coutenze di fatto o comunioni di utenti, con sede nei Comuni a fianco di ciascuno indicati, sono soppressi ad ogni effetto di legge, dalle date delle deliberazioni con le quali i relativi comprensori sono stati dall'Associazione irrigazione Est-Sesia costituiti in propri distretti irrigui o tenimenti isolati:

Consorzio di miglioramento fondiario Prati di Cavaglio;
Consorzio di miglioramento fondiario Campi di Cavaglio, in comune di Cavaglio d'Agogna;
Consorzio irriguo Grande di Rosasco;
Consorzio irriguo Borcotta;
Consorzio irriguo Massa dei Prati;
Coutenza di fatto Boasco Boschetto;
Consorzio irriguo Gerbaglie, in comune di Rosasco;
Consorzio irriguo Salera;
Coutenza di fatto Roggetta comunale;
Consorzio irriguo Bue e Vigne, in comune di Castelnovetto;
Consorzio irriguo di Robbio, in comune di Robbio Lomellina;
Consorzio irriguo San Terenziano;
Coutenza di fatto Isoletta, in comune di Nicorvo;
Consorzio irriguo Bocche Riunite;
Coutenza di fatto San Biagio, in comune di Garlasco;
Coutenza di fatto Regione Oche, in comune di Frascarolo;
Coutenza di fatto Roggia di Mede, in comune di Mede Lomellina;
Consorzio irriguo Gambarana, lotto *A*, in comune di Gambarana Lomellina;
Comunione di utenti Carbonara Ticino e Villanova di Ardenghi, in comune di Carbonara Ticino;
Coutenza di fatto Nivellina, in comune di Cameri.

I seguenti Consorzi o Coutenze di fatto dalla data del presente provvedimento sono soppressi come entità a sè stanti e sono incorporati nell'Associazione irrigazione Est-Sesia, come suoi distretti irrigui a gestione autonoma:

Consorzio irriguo di Gravellona, in comune di Gravellona Lomellina;
Consorzio irriguo di Cilavegna, in comune di Cilavegna;
Consorzio irriguo di Parona;
Consorzio irriguo di Cavo Raverta, in comune di Parona Lomellina;
Consorzio irriguo delle Faenze;
Consorzio irriguo di Giovanola, in comune di Vigevano;
Consorzio irriguo di Tromello, in comune di Tromello;
Coutenza di fatto Gropello;
Coutenza di fatto Garlasco Gropello, in comune di Gropello Cairoli.

A decorrere dalle date di soppressione dei predetti enti, le relative funzioni sono assunte dall'Associazione irrigazione Est-Sesia.

Dalle stesse date le acque, i canali, le attività e passività, di qualunque natura di pertinenza dei Consorzi e delle Coutenze soppressi, sono, rispettivamente, attribuiti a favore o a carico dei corrispondenti distretti irrigui e tenimenti isolati dall'Associazione irrigazione Est-Sesia.

(1967)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 18

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. Red. 3,50 % (1934)	520294	1.302 —	Bertani Angiolina fu Giuseppe, nubile, dom. a Orta (Novara), con usufrutto vitalizio a favore di *Aratti* Giuditta fu Giovanni vedova Binotti Ubaldo, dom. a Novara.	Bertani Angiolina fu Giuseppe, nubile, dom. a Orta (Novara), con usufrutto vitalizio a favore di *Arata* Giuditta ecc. come contro.
Id.	520048	4.200 —	Comerio Teresa fu Augusto, moglie di Introini Paolo, dom. in Comerio (Varese), con usufrutto vitalizio a favore di Sommaruga *Enrichetta* fu Luigi vedova Comerio *Agostino*.	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di Sommaruga *Giuseppina Enrichetta* fu Luigi, vedova di Comerio *Giulio Augusto*.
Rend. 5% (1935)	198804	325 —	*Di* Stefano *Maria Lydia* di Ugo, dom. in Napoli, con usufrutto a favore di Fevriè Matilde fu Luigi.	*De* Stefano *Lydia Maria* di Ugo ecc. come contro.
Id.	198806	325 —	*Di* Stefano Lydia di Ugo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Napoli, con usufrutto a favore di Fevriè Matilde fu Luigi.	*De* Stefano Lydia di Ugo, minore ecc. come contro.
Id.	198968	325 —	*Di* Stefano Enrico di Ugo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Napoli, con usufrutto a favore di Fevriè Matilde fu Luigi.	*De* Stefano Enrico di Ugo, minore ecc. come contro.
P. Ricostr. 5 %	10360 Serie IV	7.750 —	Arrigoni *Vittorio* fu Carlo, dom. a Taleggio (Bergamo).	Arrigoni *Pietro* fu Carlo, *interdicendo sotto la tutela provvisoria di Mangili Achille fu Adolfo*, dom. a Taleggio (Bergamo).

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

(1670) Roma, addì 25 marzo 1955 *Il direttore generale*: DI CRISTINA

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 95

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 27 aprile 1955

	Dollaro U. S. A.	Dollaro canadese	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,80	631,75	145,76
» Firenze	624,86	634 —	145,70
» Genova	624,90	632,50	145,75
» Milano	624,90	631 —	145,76
» Napoli	624,85	634,50	145,70
» Palermo	624,90	632,50	145,76
» Roma	624,90	631,25	145,765
» Torino	624,93	634 —	145,70
» Trieste	624,89	—	145,70
» Venezia	624,88	632,50	145,77

Media dei titoli del 27 aprile 1955

Rendita 3,50 % 1906	62,35
Id. 3,50 % 1902	60,45
Id. 5 % 1935	93,225
Redimibile 3,50 % 1934	81,40
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,25
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,35
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	86 —
Id. 5 % (Città di Trieste)	86,20
Id. 5 % 1936	92,80
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,275
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,85
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,725
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,70
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,70

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 27 aprile 1955

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632):

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,90
1 dollaro canadese	»	631,12
1 franco svizzero	»	145,76

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit	1749,72

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,498	per franco belga
Danimarca	»	90,473	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,78546	» franco francese
Germania	»	148,788	» marco occid
Norvegia (c/nuovo)	»	87,487	» corona norvegese
Olanda	»	164,45	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,797	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,908	» franco svizzero

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Carlotto Guido fu Antonio, già esercente in Vicenza, frazione Longara, 116.

Tali marchi recavano il n. 128-VI.

(2134)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Trasferimento di sede da Roma (A.C.I.S.) a Bologna della Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario capo del comune di Reggio Emilia.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 9, primo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del 30 giugno 1954, n. 340.3/9398, con il quale si è provveduto alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario capo del comune di Reggio Emilia, stabilendo come sede di esami Reggio Emilia;

Visto il decreto del 19 ottobre 1954, n. 340.3/10662, con il quale è stato sostituito il veterinario provinciale dott. Martino Bortolotti con il dott. Paolo Savi, ispettore generale, nella qualità di componente della predetta Commissione e si è stabilita la sede delle prove di esami in Roma presso questo Alto Commissariato per l'igiene e la sanità;

Vista la nota del Prefetto di Reggio Emilia con la quale si rappresenta l'opportunità di fare svolgere le dette prove di esami a Bologna;

Decreta:

Le prove di esami del concorso al posto di veterinario capo del comune di Reggio Emilia avranno luogo a Bologna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 16 aprile 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(2077)

Sostituzione di un componente la Commissione giudicatrice del concorso al posto di direttore del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Nuoro.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 23 maggio 1953, n. 20400.12.50.340.3.9222, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso al posto di direttore del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Nuoro;

Vista la nota del Prefetto di Nuoro con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il prof. Gino Cambosu, impedito per impegni professionali, nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del prof. Gino Cambosu è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso al posto di direttore del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Nuoro il prof. Lorenzo Cioglia, docente in igiene.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 20 aprile 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(2122)

PREFETTURA DI CAGLIARI

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cagliari

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Visto il proprio decreto n. 54821 del 5 agosto 1953, con il quale veniva bandito pubblico concorso per titoli ed esami a cinque posti di veterinario condotto, vacanti nella provincia di Cagliari al 30 novembre 1952;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso, costituita con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica n. 340.3.17/11992 del 27 novembre 1953;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso di cui in epigrafe:

1.	Tatti Salvatore Attilio	punti	61,688	su 100
2.	Beccu Giampietro	»	58,577	»
3.	Fadda Antonio Baingio	»	57,372	»
4.	Perella Rafaello	»	55,959	»
5.	Serra Filippo	»	54,157	»
6.	Sotgiu Giovanni Gerolamo	»	53,743	»
7.	Cuneo Carlo	»	53,467	»
8.	Sirigu Albino	»	53,347	»
9.	Delitala Giovanni	»	53,135	»
10.	Cattari Saverio	»	52,748	»
11.	Murgia Enrico	»	51,953	»
12.	Marras Francesco	»	51,588	»
13.	Fraghì Peppino	»	50,824	»
14.	Sari Gerolamo	»	50,682	»
15.	Marchi Paolo	»	50,508	»
16.	Mura Edoardo	»	50,209	»
17.	Guiso Giuseppe	»	49,512	»
18.	Meloni Giovanni	»	49,499	»
19.	Onnis Gustavo	»	49,311	»
20.	Manca Antonio	»	49,264	»
21.	Simula Rinaldo	»	49,217	»
22.	Piras Raffaele	»	49,182	»
23.	Banchini Otello	»	49,168	»
24.	Flore Sebastiano	»	48,825	»
25.	Negro Domenico	»	48,753	»
26.	Satta Attilio	»	47,968	»
27.	Sulis Agostino	»	47,673	»
28.	Atzeni Giuseppe	»	47,258	»
29.	Piras Annibale	»	47,187	»
30.	Venturelli Mario	»	46,821	»
31.	Mele Giovanni	»	46,732	»
32.	Cotza Fulvio	»	45,848	»
33.	Realdon Valente	punti	45,833	su 100
34.	Scaduto Diego	»	45,805	»
35.	Cabiddu Giuseppe	»	45,165	»
36.	Perinu Giovanni	»	45,101	»
37.	Lambroni Francesco	»	44,297	»
38.	Uleri Giovanni	»	44,098	»
39.	Virdis Siro	»	43,362	»
40.	Murineddu Marino	»	42,512	»
41.	Saba Vittorio	»	41,903	»
42.	Gelli Luciano	»	40,833	»
43.	Pirari Mario	»	40,239	»
44.	Alberti Salvatore	»	40,135	»
45.	Panai Giovanni	»	38,714	»

Il presente decreto verrà pubblicato a termini di legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Cagliari, addì 31 marzo 1955

Il prefetto: D'Aiuto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Visto il proprio decreto in pari data n. 55241, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al pubblico concorso bandito con proprio decreto n. 54821 del 5 agosto 1953, per titoli ed esami a cinque posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1952;

Visto l'ordine di preferenza delle condotte indicate dai singoli concorrenti nella domanda di partecipazione al concorso;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 55 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui alle premesse per la sede a fianco di ciascuno indicata:

1) Tatti dott. Salvatore Attilio: Sanluri (consorzio);
2) Beccu dott. Giampietro: Santulussurgiu (comunale);
3) Perella dott. Rafaello: Barumini (consorzio);
4) Serra dott. Filippo: Fluminimaggiore (comunale);
5) Sotgiu dott. Giovanni Gerolamo: Samugheo (consorzio).

Il presente decreto verrà pubblicato a termini di legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Cagliari, addì 31 marzo 1955

Il prefetto: D'Aiuto

(2093)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.